

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI DREZZO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 – Finalità	1
Art. 2 – Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana	1
Art. 3 – Titoli autorizzativi	1
CAPO II – ACQUE E SUOLO PUBBLICI	2
Art. 4 – Inquinamento atmosferico e delle acque	2
Art. 5 – Occupazione di suolo pubblico	2
Art. 6 – Modalità per il carico e lo scarico delle merci	2
Art. 7 – Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica	3
Art. 8 – Installazione di tende solari	3
Art. 9 – Installazione di vetrine	4
Art. 10 – Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi	4
Art. 11 – Commercio su aree pubbliche	4
Art. 12 – Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche	4
Art. 13 – Installazione di chioschi ed edicole	4
Art. 14 – Divieto di giochi su suolo pubblico	4
Art. 15 – Collocamento e manutenzione di condutture	4
CAPO III – PULIZIA, DECORO E MORALITA' NEI CENTRI ABITATI	5
Art. 16 – Disposizioni di carattere generale	5
Art. 17 – Obblighi di concessionari di aree pubbliche ed esercenti attività artigianali	5
Art. 18 – Trasporto di materiale di facile dispersione	6
Art. 19 – Sgombero della neve	6
Art. 20 – Getto di opuscoli o foglietti e attività di volantinaggio	6
Art. 21 – Terreni confinanti con suolo pubblico e terreni non edificati	6
Art. 22 – Manutenzione degli edifici e pertinenze	7
Art. 23 – Indicazione dei dati degli amministratori o dei referenti condominiali	7
Art. 24 – Ornamento esterno di fabbricati	8
Art. 25 – Lavaggio ed esposizione di biancheria, panni e tappeti	8
Art. 26 – Scuotimento di panni e tappeti	8
Art. 27 – Collocamento di cartelli ed iscrizioni	8
Art. 28 – Monumenti, targhe o lapidi commemorative	8
Art. 29 – Patrimonio pubblico e/o privato e arredo urbano	9
Art. 30 – Vasche, fontane e lavatoi	9
Art. 31 – Accattonaggio molesto, attività di lavavetri e similari	9
Art. 32 – Domanda ed offerta di prestazioni sessuali a pagamento	9
Art. 33 – Stupefacenti	10
Art. 34 – Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità	10
Art. 35 – Detenzione di bombolette di vernice spray non biodegradabile	11
Art. 36 – Comportamenti nell'uso di automezzi e motocicli	11
CAPO IV – QUIETE E SALUTE PUBBLICA	11
Art. 37 – Disposizioni generali inquinamento acustico	11
Art. 38 – Obblighi dei gestori di locali, di attività di servizi e aggregative	12
Art. 39 – Rumori nei locali pubblici e privati e nelle pubbliche strade ed aree private	12
Art. 40 – Lavoro notturno	12
Art. 41 – Schiamazzi, grida e assembramenti sulle pubbliche vie	13
Art. 42 – Stazionamento di roulotte, caravan e utilizzo di tende	13
Art. 43 – Divieto di vendita, somministrazione, detenzione di bevande alcoliche	13

Art. 44 – Divieto di utilizzo di mezzi in grado di impedire l’identificazione delle persone	13
CAPO V – SICUREZZA NEGLI ABITATI	13
Art. 45 – Impianti di illuminazione. Inquinamento luminoso	13
Art. 46 – Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili	14
Art. 47 – Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili	14
Art. 48 – Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici	14
Art. 49 – Accatastamento di legna od altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati	14
Art. 50 – Accensione di falò in cortili di privata abitazione e cantieri edili	14
Art. 51 – Accensione di fuochi d’artificio, razzi, oggetti esplosivi	14
Art. 52 – Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi	15
Art. 53 – Manutenzione di aree di pubblico transito	15
Art. 54 – Segnalazione e riparazioni in occasione di lavori edili	15
Art. 55 – Materiale di demolizione	15
Art. 56 – Ripari a pozzi, cisterne e simili	15
CAPO VI – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI	15
Art. 57 – Custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali	15
Art. 58 – Detenzione di cani	16
Art. 59 – Mantenimento dei cani	16
Art. 60 – Detenzione di gatti	17
Art. 61 – Detenzione di animali esotici	17
Art. 62 – Protezione della fauna selvatica	17
Art. 63 – Esposizione di animali	17
Art. 64 – Spettacoli vietati	18
Art. 65 – Utilizzo di animali	18
Art. 66 – Vendita di animali	18
Art. 67 – Pratiche vietate	18
Art. 68 – Obbligo di soccorso in caso di incidenti stradali	18
Art. 69 – Trasporto di animali su mezzi pubblici	19
Art. 70 – Animali liberi	19
Art. 71 – Animali pericolosi	19
CAPO VII – ESERCIZI PUBBLICI E ATTIVITA’ COMMERCIALI IN FORMA FISSA ED ITINERANTE	19
Art. 72 – Attività commerciali	19
Art. 73 – Commercio in forma itinerante	19
Art. 74 – Pubblici esercizi	19
Art. 75 – Insegne e informazioni commerciali	20
Art. 76 – Pertinenze ed aree esterne agli esercizi commerciali	20
Art. 77 – Orari degli esercizi	20
Art. 78 – Vetrine espositive	20
Art. 79 – Obblighi per i titolari di attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi	20
Art. 80 – Limitazione all’apertura di esercizi commerciali per la vendita di prodotti per soli adulti	20
CAPO VIII – DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI	21
Art. 81 – Esercizio di mestieri girovaghi	21
Art. 82 – Suonatori ambulanti e cantanti	21
CAPO IX – MANIFESTAZIONI CON CORTEI	21
Art. 83 – Cortei funebri	21

Art. 84 – Processioni e manifestazioni	21
CAPO X – SANZIONI	21
Art. 85 – Accertamento delle violazioni e sanzioni	21
Art. 86 – Sequestro e confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che costituiscono il provento dell’attività illecita	22
Art. 87 – Sospensione dei titoli autorizzativi	22
CAPO XI – ENTRATA IN VIGORE	23
Art. 88 – Entrata in vigore ed abrogazioni	23

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento di Polizia urbana disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge speciale, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio comunale al fine di tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la mobilità e l'orientamento dei pedoni, nonché salvaguardare la sicurezza dei cittadini, il decoro dell'ambiente urbano, la convivenza con gli animali e garantire la protezione del patrimonio artistico ed ambientale.
2. La Polizia urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti, secondo il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio o in ogni modo aperti al pubblico, nei luoghi dedicati alla memoria dei defunti, per le facciate e manufatti esterni d'edifici la cui stabilità e decoro necessitano di protezione, per gli impianti in genere d'uso comune, per le aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragioni di sicurezza pubblica e di tutela del decoro urbano e dell'ambiente, nei confronti d'attività private aventi rilevanza pubblica, nei limiti dei principi dell'ordinamento giuridico.
4. Quando nel presente Regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "suolo pubblico" s'intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico o meglio quando la servitù nasce per il mero fatto giuridico di mettere volontariamente un'area propria a disposizione della collettività e si perfeziona con l'inizio dell'uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo o un atto negoziale o un procedimento espropriativo.
5. Il Sindaco ed i Responsabili dei Servizi, nelle materie e settori di loro competenza, possono emanare ordinanze e disposizioni di carattere generale e particolare che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente Regolamento e di quelle altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di polizia urbana. Oltre le leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, dagli ufficiali ed agenti di polizia locale e di polizia giudiziaria.

Art. 2 – Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

1. All'attività di polizia urbana sovrintende il Sindaco.
2. I controlli in materia sono svolti dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale, dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p., dai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici secondo le modalità previste dal vigente ordinamento, dai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o dal personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi in conformità a specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, con le modalità previste dalla legge, in tutti i luoghi dove si svolge attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato, ovvero di accertare ogni violazione amministrativa, privilegiando, per quanto possibile, l'attività di prevenzione e l'informazione finalizzata all'ottemperanza delle norme.

Art. 3 – Titoli autorizzativi

1. I titoli autorizzativi, comunque denominati (autorizzazioni, concessioni, nullaosta, permessi, licenze, ecc.) previsti dal presente Regolamento, saranno rilasciati od accordati, ove consentito, per

iscritto, a seguito di istanza inoltrata ai settori competenti tramite il servizio protocollo generale del Comune.

2. I titoli autorizzativi, comunque denominati (autorizzazioni, concessioni, nullaosta, permessi, licenze, ecc.) previsti dal presente Regolamento, saranno rilasciati od accordati:

a) personalmente al titolare;

b) salvi i diritti di terzi;

c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione data;

d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando, con giustificato motivo i benefici concessi;

e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

CAPO II – ACQUE E SUOLO PUBBLICI

Art. 4 – Inquinamento atmosferico e delle acque

1. La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata, oltre che dal vigente Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227), dal Codice ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dalle particolari e specifiche norme legislative in materia di tutela ambientale. La Polizia Locale svolge compiti di vigilanza sulla osservanza di tutte le misure igienico-sanitarie dettate in materia di salute pubblica e di tutela ambientale, in collaborazione con l'Agenzia Regionale A.R.P.A., con la A.S.L. e con gli Uffici Tecnici comunali.

Art. 5 – Occupazione di suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone.

2. E' proibita qualunque alterazione od occupazione d'aree pubbliche e degli spazi sopra o sottostanti, senza il permesso scritto dei competenti uffici comunali. Le turbative ed abusive occupazioni del suolo pubblico, fatte salve le sanzioni comminate da leggi e regolamenti, dovranno essere immediatamente rimosse a cura del trasgressore. In caso d'inadempienza da parte di quest'ultimo saranno rimosse con ordinanza del Responsabile del Servizio di Polizia Locale e, all'occorrenza, con l'ausilio delle forze dell'ordine presenti sul territorio comunale.

3. Le spese relative alla rimozione saranno a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido.

4. L'occupazione del suolo pubblico può essere negata per motivi di sicurezza, qualora si ravvisino condizioni di pericolo per l'incolumità pubblica.

Art. 6 – Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. La sosta dei veicoli sugli spazi pubblici per operazioni di carico e scarico è concessa a condizione che le merci vengano caricate e scaricate senza lasciarle sul suolo pubblico.

2. Per scaricare sulla pubblica via occorre il permesso dell'Autorità Comunale, la quale può prescrivere le modalità opportune a tutela della circolazione e della conservazione della pavimentazione stradale.

3. Le operazioni, di cui trattasi, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

4. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

5. In caso di inosservanza, l'Autorità comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 7 – Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

1. E' vietata l'occupazione di aree pubbliche senza preventiva autorizzazione.
2. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con espositori per pubblicazioni, tavoli, sedie, piante ornamentali o altro può essere concessa davanti ai negozi e agli esercizi pubblici soltanto a favore di gestori degli stessi negozi ed esercizi pubblici e durante le ore in cui questi sono aperti salvo diverse limitazioni che verranno direttamente riportate sull'autorizzazione, e previo pagamento della TOSAP ove dovuta.
3. L'autorizzazione può prevedere la facoltà di mantenimento in loco degli oggetti di cui al precedente comma anche oltre l'orario di apertura dei relativi negozi ed esercizi pubblici. In difetto gli stessi, durante i periodi di chiusura, dovranno essere riposti dall'esercente all'interno dei negozi, dei locali utilizzati dagli esercizi pubblici o di altro luogo chiuso non accessibile liberamente dall'esterno preposto alla loro custodia.
4. Nella concessione, revocabile in qualsiasi momento in presenza di motivate e sopravvenute esigenze, sarà precisato il periodo dell'occupazione stessa.
5. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.
6. Il Responsabile dell'area Commercio, acquisito il parere dell'Ufficio di Polizia Locale, può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.
7. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.
8. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale è competente per il rilascio delle concessioni per il posizionamento di espositori per pubblicazioni.

Art. 8 – Installazione di tende solari

1. Salvo quanto previsto del Regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la relativa autorizzazione potrà essere rilasciata dal Responsabile dell'area Urbanistica ed Edilizia Privata a seguito di conforme parere dell'Ufficio di Polizia Locale, nel caso di oggetto su sede stradale. L'autorizzazione è condizionata al fatto che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria ed un'altezza dal piano non inferiore a m. 2,50. Nel caso di oggetto diretto sulla sede stradale, la determinazione delle diverse misure di oggetto e sporgenza verrà stabilita, caso per caso, su conforme parere dell'Ufficio di Polizia Locale.
2. Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dall'area Urbanistica ed Edilizia Privata.
3. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed in quali luoghi, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.
4. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche ed ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se di interesse artistico.
5. Le misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 9 – Installazione di vetrine

1. L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata alla autorizzazione del Responsabile dell'area Urbanistica ed Edilizia Privata.

2. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine ed altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e alla ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a loro spese, rischio e pericolo.

Art. 10 – Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

1. L'autorizzazione per le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno di negozi, è rilasciata con le stesse modalità del precedente art. 7, previo pagamento della TOSAP, qualora non vi ostino motivi di carattere igienico sanitario e non venga arrecato intralcio al transito dei pedoni.

Art. 11 – Commercio su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche è regolato dal D.Lgs. 114/1998, dalla L.R. 21.03.2000 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni e dalle relative disposizioni attuative, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità previsti dal Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

2. I titolari di concessione per il commercio su aree pubbliche del mercato settimanale devono occupare l'esatta superficie risultante dall'atto concessorio. Non è ammesso alcun ampliamento arbitrario, pena l'applicazione delle sanzioni previste nel presente Regolamento e dal vigente Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

Art. 12 – Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

1. Per il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico si applicano le disposizioni del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 773/1931) e del relativo Regolamento di esecuzione (R.D. 635/1940), come modificate dal D.P.R. 311 del 28.5.2001.

2. La competenza al rilascio delle licenze previste è dell'Ufficio di Polizia Locale, sentito il parere delle altre aree competenti.

Art. 13 – Installazione di chioschi ed edicole

1. La concessione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce è rilasciata dal Responsabile dell'area Patrimonio, fatti salvi i successivi adempimenti di carattere urbanistico-edilizio e commerciale, e non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve e, comunque, dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere dell'Ufficio di Polizia Locale.

2. In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il commercio su aree pubbliche.

Art. 14 – Divieto di giochi su suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito, sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità ed intralcio alla circolazione.

2. E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Art. 15 – Collocamento e manutenzione di condutture

1. Il collocamento e la riparazione di condutture di acqua, fognatura, dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni

straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei Regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dagli organi competenti, che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi da parte del Responsabile dell'area Patrimonio, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per il canone sull'occupazione di spazi e aree pubbliche.

2. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

3. Qualora per esigenze di viabilità si renda necessario rimuovere, modificare o spostare gli impianti indicati nel comma 1 dell'art. 28 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), la relativa spesa è a carico del concessionario ed i relativi lavori devono essere eseguiti, entro i termini prescritti, dal proprietario della strada, addebitando le spese sostenute. In caso di ritardo, il concessionario è tenuto a risarcire i danni derivanti dal ritardo ed a corrispondere le eventuali spese fissate dell'ente stesso.

4. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

5. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i danni cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto che in seguito. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio tecnico del Comune, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro. Gli stessi dovranno, altresì, concordare con l'Ufficio di Polizia Locale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

6. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presenteranno più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

7. L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti. A tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

8. I concessionari sono responsabili anche nei confronti di terzi, nel caso si dovessero verificare danni a persone e/o cose, a causa delle installazioni eseguite.

CAPO III – PULIZIA, DECORO E MORALITA' NEI CENTRI ABITATI

Art. 16 – Disposizioni di carattere generale

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.

Art. 17 – Obblighi di concessionari di aree pubbliche ed esercenti attività artigianali

1. E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo e agli avventori degli stessi esercizi di gettare, sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

2. Nel caso di aree concesse in gestione ai privati, gli obblighi relativi alla pulizia sono a carico del concessionario.

3. I titolari di attività che effettuano somministrazione di alimenti da asporto quali pizzerie, gelaterie, ecc. sono tenuti alla costante pulizia delle aree circostanti le stesse e alla collocazione di idonei contenitori per la raccolta di residui di alimenti, scarti, imballaggi e contenitori.

Art. 18 – Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto di materiale di facile dispersione deve essere effettuato su veicolo atto al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

2. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che gli stessi non abbiano a sollevarsi nell'aria. I mezzi pesanti in uscita da cantieri, aree di cava o da impianti di lavorazione di ghiaie, sabbie ed altri materiali che possano rilasciare polverosità ed in movimento all'interno dei confini del paese devono avere gli pneumatici puliti. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.

3. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto a servizio delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengano a cadere materie di qualsiasi genere sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura dei responsabili o di coloro che hanno ricevuto le merci o gli oggetti interessati.

Art. 19 – Sgombero della neve

1. Indipendentemente da quanto viene eseguito a cura e spese del Comune, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di ciascun giorno, dopo la caduta della neve, allo scopo di ristabilire la libera circolazione, i proprietari, gli amministratori o i conduttore di immobili a qualunque scopo destinati devono provvedere alla tempestiva rimozione dei ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici o strade pubbliche, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose. I proprietari, gli amministratori e i conduttori di immobili sono altresì tenuti ad effettuare lo sgombero dai marciapiedi, lungo il fronte della propria casa o giardino, al fine di favorire il camminamento dei pedoni.

2. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili o altri luoghi privati. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità, verificata ed accertata, e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sul suolo pubblico.

3. Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale agli esercenti di negozi, di attività artigianali, di bar, ai titolari di uffici commerciali esistenti al piano terreno.

Art. 20 – Getto di opuscoli o foglietti e attività di volantinaggio

1. E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti se non diversamente stabilito da norme, leggi o regolamenti in vigore.

2. Per l'attività di volantinaggio commerciale si richiamano le disposizioni del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per il servizio delle pubbliche affissioni. Per l'effettuazione dell'attività di volantinaggio, l'interessato dovrà rivolgersi preventivamente alla ditta concessionaria del servizio o, in mancanza, all'Ufficio Tributi del Comune e versare il relativo tributo.

Art. 21 – Terreni confinanti con suolo pubblico e terreni non edificati

1. I proprietari dei terreni confinanti con il suolo pubblico e dei terreni anche non edificati, nonché i titolari di diritti reali o personali di godimento sui terreni stessi, hanno l'obbligo di mantenerli puliti da rifiuti, materiali di scarto e/o erbacce, sterpaglie, arbusti, siepi, ecc., al fine di non recare pregiudizio al decoro del centro abitato ed in modo da non occultare la segnaletica stradale, non impedire la visibilità e non limitare la percorribilità di marciapiedi, banchine stradali e carreggiate.

2. Per motivi d'igiene, sicurezza pubblica e pubblico decoro l'Autorità comunale potrà ordinare la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e/o di qualsiasi altro materiale.

3. In caso di inottemperanza alle predette prescrizioni i necessari interventi di ripristino, smaltimento e pulizia potranno essere eseguiti d'ufficio dalla amministrazione comunale con rivalsa delle spese a carico degli obbligati, senza pregiudizio per l'azione penale qualora, per la natura o le caratteristiche dei rifiuti rimossi, si ravvisino condotte penalmente rilevanti.

4. L'Autorità comunale potrà, inoltre, consentire la recinzione della proprietà o la realizzazione di fossati al fine di renderla inaccessibile. E' comunque assolutamente vietato effettuare recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti, fatta eccezione per le aree di proprietà pubblica che necessitano di particolari presidi di sicurezza e per eventuali aree o installazioni militari.

Art. 22 – Manutenzione degli edifici e pertinenze

1. Ogni edificio con le proprie pertinenze, come tetti, cornicioni, camini, balconate e simili, ed ogni altro accessorio, dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione, in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, pietre, lastre o altro materiale, prevenendo il verificarsi di situazioni di pericolo per le persone, animali e/o cose.

2. I proprietari degli edifici devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi, nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni, le scale ed ogni altra costruzione sottoposta alla pubblica vista. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.

3. Essi, altresì, hanno l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco dei rispettivi fabbricati ogni volta che ne venga riconosciuta la necessità, per motivi di pubblica incolumità, da parte dell'Autorità comunale.

4. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre, prospicienti sul suolo pubblico, devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

5. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, prospicienti sul suolo pubblico, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

6. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento edilizio.

7. I proprietari sono tenuti all'installazione delle targhe di numerazione civica e sono altresì responsabili della conservazione e pulizia delle stesse. Uguali obblighi incombono sui proprietari d'insegne.

8. I proprietari dei fabbricati, inoltre, sono tenuti a provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza, come pure a provvedere al taglio delle siepi lungo le recinzioni a confine con il marciapiede al fine di consentire il regolare transito dei pedoni e dei veicoli.

9. L'Amministrazione comunale potrà prescrivere specifici lavori ritenuti necessari, qualora il grave stato di abbandono e/o degrado degli edifici determini rischi per l'incolumità pubblica. In caso di inottemperanza alle prescrizioni, le opere potranno essere eseguite d'ufficio, con rivalsa delle spese a carico degli obbligati.

Art. 23 - Indicazione dei dati degli amministratori o dei referenti condominiali

1. All'ingresso oppure nell'androne, purchè la stessa sia agevolmente leggibile dall'esterno, di ogni edificio condominiale, tale intendendosi ogni fabbricato composto da almeno quattro distinte unità abitative, deve essere affissa una targa riportante il nominativo dell'amministratore, la sede dello studio ed un recapito telefonico.

2. In assenza di un amministratore la targa dovrà riportare il nominativo ed il recapito telefonico del condomino a tal fine designato.

3. L'apposizione della targa ha esclusive finalità di sicurezza pubblica allo scopo di agevolare, in caso di necessità, l'intervento delle forze di polizia, dei Vigili del fuoco, della Protezione civile, dei soccorsi sanitari.

4. I dati anzidetti devono altresì essere comunicati a mezzo fax al n. 031/441248 o via email al recapito poliziale@comune.drezzo.co.it o mediante comunicazione scritta inviata o consegnata presso il Comando di Polizia Locale.

5. Nel caso di mancato adempimento delle prescrizioni avanti indicate, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'amministrazione comunale si riserva di provvedere direttamente al montaggio delle targhe addebitando al condominio le spese di fornitura, posa in opera nonché quelle relative al reperimento dei relativi dati.

Art. 24 – Ornamento esterno di fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiore, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o sui balconi, prospicienti sul suolo pubblico, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne cadute che possano causare danno a persone, animali e/o cose.

2. Durante l'innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare la caduta di acqua o altro materiale sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti, adottando le idonee precauzioni del caso.

3. La pulizia delle gabbie degli uccelli e l'abbeveramento di questi devono farsi in modo che i rifiuti, il mangime e l'acqua non si riversino sui balconi e davanzali sottostanti e sulla pubblica via.

Art. 25 – Lavaggio ed esposizione di biancheria, panni e rifiuti vari

1. Il lavaggio della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati fatta eccezione per i lavatoi pubblici.

2. E' vietato collocare rifiuti, anche in sacchi, buste, sacchetti, ecc., sui balconi se non opportunamente raccolti e occultati alla vista.

Art. 26 – Scuotimento di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti ed altri oggetti simili.

Art. 27 – Collocamento di cartelli ed iscrizioni

1. Salvo le norme del Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per il servizio delle pubbliche affissioni, del nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto dell'arte e della storicità dei luoghi.

2. Sulle facciate di edifici storici, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che si armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

3. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, di manoscritti, di avvisi o, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art. 28 – Monumenti, targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione del Sindaco e del Responsabile dell'area Patrimonio, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

2. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 29 – Patrimonio pubblico e/o privato e arredo urbano

1. E' vietato imbrattare i beni appartenenti al patrimonio pubblico e/o privato e quelli facenti parte dell'arredo urbano.

In particolare, è vietato:

- a) apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, prospicienti sul suolo pubblico, nonché sui manti stradali e sulle opere pertinenti della strada, ivi compresi i pali dell'illuminazione, cabine elettriche, pannelli fonoassorbenti e simili, scritte, segni o figure, come pure insudiciarli, macchiarli e tingere, fatti salvi disegni, segni o figure espressamente autorizzati;
- b) modificare o rendere illeggibili le targhe recanti la denominazione delle vie, dei numeri civici dei fabbricati o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
- c) spostare, dalla loro collocazione originaria, le panchine, le rastrelliere, i cassonetti, i cestini, i dissuasori di sosta e di velocità e tutti gli elementi di arredo urbano in genere.

2. Le violazioni di cui al presente articolo comportano, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, anche l'obbligo di rimessa in pristino. A tal fine l'Ufficio di Polizia Locale disporrà la medesima a spese del trasgressore, ove identificabile. Se trattasi di beni appartenenti a privati è facoltà dell'amministrazione comunale provvedere direttamente al ripristino dello stato iniziale a spese, ove identificato, dell'autore dei predetti scritti e disegni, previo accordo con il proprietario del manufatto sul quale gli stessi sono stati apposti.

Art. 30 – Vasche, fontane e lavatoi

1. E' proibito gettare nei lavatoi, nelle fontane e nelle vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida, oltre che lavarsi e immergersi nelle stesse.

2. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti.

Art. 31 – Accattonaggio molesto, attività di lavavetri e similari

1. E' vietato:

- a) praticare attività di accattonaggio con modalità minacciose, ostinate o insistenti, ovvero rendendo strumento minori, disabili, cuccioli lattanti o da svezzare, animali in evidente stato di denutrizione, maltrattamento o comunque sofferenti, allo scopo di stimolare l'offerta di denaro, suscitando sentimenti di compassione;
- b) è vietato effettuare su area pubblica o di uso pubblico l'attività di lavavetri di veicoli in circolazione sulla strada, in particolare quando ciò costituisca intralcio alla pubblica viabilità;
- c) svolgere attività di accattonaggio molesto o di vendita di materiale di consumo alle auto in transito o in temporanea sosta negli incroci stradali, in particolare quando ciò costituisca intralcio alla pubblica viabilità;
- d) raccogliere questue, fondi ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.

3. Fatto salvo il potere di ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 (così come modificato dal D.L. 23.05.2008, n. 92, convertito in legge 24.07.2008, n. 128), al fine della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, la violazione della presente disposizione regolamentare comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre alla sanzione accessoria del sequestro cautelare del denaro provento della violazione, nonché delle attrezzature impiegate nell'attività illecita, e l'eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell'art. 20, comma 3 della legge 689/1981.

4. E' fatta salva, sussistendone i presupposti, l'applicazione delle specifiche disposizioni previste dalla normativa penale.

Art. 32 – Domanda ed offerta di prestazioni sessuali a pagamento

1. Al fine di impedire turbativa alla circolazione stradale ed il verificarsi di situazioni igienico-sanitarie pericolose per la salute pubblica, ed in considerazione del degrado urbano provocato dall'attività di prostituzione, è vietato:

- a) esercitare domanda di prestazioni sessuali a pagamento, condotta anche a bordo di veicoli, sulla pubblica strada ed in tutte le sue adiacenze che siano soggette a pubblico passaggio e che siano facilmente accessibili dalla pubblica via, in particolare quando ciò costituisca intralcio alla pubblica viabilità;
- b) stazionare il veicolo anche al solo scopo di contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento con persone che praticano il meretricio, in particolare quando ciò costituisca intralcio alla pubblica viabilità;
- c) esercitare l'attività di prostituzione sulla strada pubblica indossando abbigliamento indecoroso, indecente o mostrando nudità.

2. Fatto salvo, in ogni caso, il potere di ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 (così come modificato dal D.L. 23.05.2008, n. 92, convertito in legge 24.07.2008, n. 128), al fine della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, e l'applicazione delle specifiche disposizioni penali qualora ne sussistano i presupposti di legge, la violazione alla presente disposizione regolamentare comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre alla sanzione accessoria del sequestro cautelare e l'eventuale confisca amministrativa del denaro provento della attività illecita, ai sensi dell'art. 20, comma 3 della legge 689/1981.

Art. 33 – Stupefacenti

1. E' vietato vendere, assumere, acquistare/ricevere, anche per solo uso personale, sostanze stupefacenti di cui al D.P.R. 309/90 in luogo pubblico o in spazi aperti al pubblico del territorio comunale, salvo che si tratti di sostanze concesse per scopi medici e la cui vendita/acquisto siano autorizzate.

Art. 34 – Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

1. E' vietato arrampicarsi, sedersi e bivaccare sui monumenti e manufatti pubblici.
2. E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
3. E' vietato in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico dormire sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico quando ciò ostacoli il libero utilizzo degli spazi medesimi.
4. Fatta salva l'applicabilità delle norme speciali, è fatto divieto di lordare il suolo pubblico e/o soggetto ad uso pubblico. In particolare è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida, come oli di veicoli a motore, acidi, vernici, cartacce, residui alimentari, chewing-gum e mozziconi di sigarette, di sigari, ecc..
5. E' vietato fumare all'interno delle aree dei parchi e giardini pubblici, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
6. E' vietato frequentare in stato di ubriachezza molesta luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico.
7. E' vietato abbandonare su muri, semafori, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano, scritte, biglietti, striscioni manufatti e oggetti in genere tranne nei casi espressamente autorizzati.
8. E' vietato abbandonare sul suolo pubblico bottiglie di vetro, lattine e contenitori vari, ecc., al di fuori dagli appositi raccoglitori predisposti per la nettezza urbana. All'atto della contestazione, il trasgressore è altresì tenuto a rimuovere eventuali rifiuti abbandonati sul suolo pubblico.
9. E' vietato, nelle pubbliche vie e nelle piazze, soddisfare le naturali occorrenze al di fuori degli appositi servizi igienici.

Art. 35 – Detenzione di bombolette di vernice spray non biodegradabile

1. Sono vietati la detenzione ed il trasporto di bombolette di vernice spray non biodegradabile se non giustificato da motivi professionali o per attività di bricolage presso la propria abitazione ovvero senza la sussistenza di valide ragioni inerenti alla diversa specifica destinazione.
2. E' vietata la vendita da parte di chiunque di bombolette di vernice spray non biodegradabile ai minori di 18 anni.
3. Per gli stessi minori è fatto divieto trasportare o comunque detenere, a qualsiasi titolo, bombolette di vernice spray non biodegradabile.
4. E' prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare di bombolette di vernice spray non biodegradabile ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81 nonché l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20 comma 3 della legge citata.
5. Al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano la sicurezza e l'ordine pubblico ed evitare che vengano imbrattati monumenti, vetrine, esercizi commerciali ed in genere locali pubblici ed aperti al pubblico, in occasione di manifestazioni relative al Carnevale è vietato su tutto il territorio comunale l'uso di prodotti schiumogeni non specifici per la manifestazione citata (quali ad esempio bombolette di schiuma da barba, ecc.) e con l'eccezione di coriandoli e stelle filanti, anche spray.

Art. 36 – Comportamenti nell'uso di automezzi e motocicli

1. E' vietato mantenere il livello sonoro delle apparecchiature di riproduzione musicale collocate sui veicoli ad un livello di volume in grado di arrecare disturbo agli astanti.
2. E' vietato produrre con una volontaria condotta di guida e senza che ciò sia conseguenza di manovre di emergenza, stridore di pneumatici durante la marcia o alla partenza del veicolo.
3. E' vietato gettare dalle autovetture o motocicli in sosta o in movimento mozziconi di sigarette, di sigari, ecc., chewing-gum, o qualsiasi altro materiale in grado di insozzare le pubbliche vie.
4. E' vietato produrre emissioni sonore di forte intensità mediante manomissioni di parti di veicoli a motore.
5. E' disposto lo spegnimento dei motori dei veicoli in presenza delle seguenti situazioni:
 - in caso di sosta prolungata degli autobus negli spazi di fermata;
 - durante le fasi di carico e scarico dei veicoli di trasporto delle merci, di cui al precedente articolo 6 ed in particolare nelle zone abitate;
 - in caso di sosta prolungata di qualsiasi veicolo, ad esempio durante il transito di cortei funebri, di processioni e ai passaggi a livello.

CAPO IV – QUIETE E SALUTE PUBBLICA

Art. 37 – Disposizioni generali inquinamento acustico

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete, viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.
2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
3. L'Ufficio Tecnico, su reclamo o d'ufficio, accerta la natura dei rumori ed adotta, in applicazione della normativa vigente, i necessari provvedimenti nei confronti di chi esercita arti, mestieri o industrie affinché gli stessi riportino il livello dei rumori entro i limiti di legge.
4. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione di emergenze e dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.
5. Salvo manifestazioni autorizzate, gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione audio e/o video presenti sui veicoli devono essere utilizzati contenendo sempre le emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo, avuto anche riguardo all'orario e alle condizioni dei luoghi.
6. Salvo autorizzazione, gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione audio e/o video portati

sulla pubblica via, nei giardini pubblici o altre zone attrezzate devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore, avuto anche riguardo all'orario e alle condizioni dei luoghi.

Art. 38 – Obblighi dei gestori di locali, di attività di servizi e aggregative

1. I gestori dei locali come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano pregiudizio per la quiete pubblica, o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, attivandosi per rimuovere le cause.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì porre in essere ogni cautela per assicurare che i suoni e rumori prodotti nei locali tra le ore 22.00 e le ore 6.00 rispettino quanto disciplinato dal Piano comunale di zonizzazione acustica.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
4. L'autorizzazione in tema di inquinamento acustico, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, deve contenere limiti e prescrizioni stabiliti di volta in volta in relazione allo stato dei luoghi, all'orario e tipo di manifestazione, in modo da evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 39 – Rumori nei locali pubblici e privati e nelle pubbliche strade ed aree private

1. Nei locali pubblici è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano arrecare, comunque, disturbo ai vicini.
2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare attrezzature fonti di molestie e disturbi verso l'esterno.
3. L'utilizzo, a livello privato, di attrezzature che producono rumore, comprese motoseghe, decespugliatori, tagliaerba e simili è disciplinato dallo specifico Regolamento di attuazione del piano comunale di zonizzazione acustica.
4. Secondo quanto disciplinato dal Piano comunale di zonizzazione acustica, gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
5. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal codice della strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.
6. La disposizione del precedente comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che deve essere opportunamente temporizzata al fine di evitare l'eccessivo disturbo della quiete pubblica.
7. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada o da altre norme in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli, ed in assenza di autorizzazione, per le vie e gli spazi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori o di amplificazione. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 40 – Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme speciali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 6.00 come stabilito dal Piano comunale di zonizzazione acustica.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22.00 e le ore 6.00 è subordinata a preventiva verifica del rispetto delle norme a tutela dell'inquinamento acustico.

Art. 41 – Schiamazzi, grida e assembramenti sulle pubbliche vie

1. Sono vietate le grida e gli schiamazzi nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte.
2. E' vietato, se non preventivamente autorizzato, ogni comportamento tale da costituire ingombro, intralcio e disturbo al transito veicolare e/o pedonale o alla quiete pubblica.

Art. 42 – Stazionamento di roulotte, caravan e utilizzo di tende

1. Ai fini della tutela igienico-sanitaria, della circolazione e della sosta, è vietato esercitare il campeggio in tende, camper, furgoni, roulotte e autoveicoli in genere, baracche o ripari di fortuna, su area pubblica o comunque in qualsiasi altro luogo non espressamente destinato a tale scopo o non preventivamente autorizzato.
2. In caso di accertata violazione alle disposizioni di cui al comma 1, si procede alle procedure di sgombero degli autoveicoli o delle opere di cui sopra con addebito delle eventuali spese conseguenti al responsabile dell'abuso.

Art. 43 – Divieto di vendita, somministrazione, detenzione di bevande alcoliche

1. E' vietata la vendita per asporto e la somministrazione da parte dei pubblici esercizi di bevande alcoliche di qualunque gradazione al di fuori degli spazi nei quali l'attività viene esercitata o al di fuori delle aree pubbliche disponibili in concessione.
2. E' vietata la vendita e la somministrazione da parte dei pubblici esercizi e degli esercenti commerciali di bevande alcoliche di qualunque gradazione alle persone in stato di manifesta ubriachezza.
3. E' vietata la vendita e la somministrazione da parte dei pubblici esercizi e degli esercenti commerciali di bevande alcoliche di qualunque gradazione ai minori di 16 anni.
4. Per gli stessi minori è fatto divieto di detenere, cedere anche a titolo gratuito o consumare bevande alcoliche di qualunque gradazione in luogo pubblico o aperto al pubblico.
5. E' vietato detenere e consumare sul posto ogni genere di bevanda alcolica in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico salvo la presenza di specifiche autorizzazioni da parte dell'autorità competente (aree destinate a pic-nic, strutture ricettive-ricreative, ecc.) e ad esclusione dei plateatici nonché delle aree prospicienti i pubblici esercizi durante l'orario di apertura e limitatamente alle bevande somministrate dagli stessi.
6. E' prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare della bevanda ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81 nonché l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20 comma 3 della legge citata.

Art. 44 – Divieto di utilizzo di mezzi in grado di impedire l'identificazione delle persone

1. Fatta eccezione per le giornate di Carnevale e per gli eventi sportivi che necessitino di particolari attrezzature e/o indumenti o nel caso in cui il loro utilizzo sia disposto da norme del Codice della strada o da norme di legge o sia reso necessario per motivi di sicurezza, da attività di soccorso o per la prevenzione di infortuni, è vietato in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale l'uso di mezzi di qualsiasi genere, quali ad es. caschi protettivi, maschere o capi di vestiario, che coprano il volto e tali da rendere difficoltoso il riconoscimento della persona.

CAPO V – SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 45 – Impianti di illuminazione. Inquinamento luminoso

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento luminoso, è vietato installare o utilizzare sorgenti luminose con modalità tali da provocare

l'abbagliamento dei pedoni e/o degli automobilisti o che comunque possano costituire pericolo alla viabilità.

2. E' vietato, altresì, installare sorgenti luminose con modalità tali da recare disturbo al sonno dei cittadini.

3. E' vietato usare fasci luminosi roteanti o fissi rivolti verso l'alto, quali i fari, fari "Laser" giostre luminose. E' vietato, altresì, proiettare immagini sul cielo sovrastante il territorio comunale o sul territorio stesso, sia di giorno sia notte, salvo autorizzazione.

Art. 46 – Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

5. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione.

6. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

Art. 47 – Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

1. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili e materiali infiammabili, solidi, liquidi o gassosi, devono essere al piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

2. Di norma i depositi e magazzini dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

3. Per i depositi e i magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato, fermo restando il possesso dei requisiti di legge.

Art. 48 – Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

1. Fatta salva l'osservanza delle norme di pubblica sicurezza e della normativa per la prevenzione degli incendi, nelle case di abitazione, oltre che nei loro sotterranei e pertinenze, sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che siano rispettati i limiti massimi previsti normativamente ovvero siano muniti di nullaosta rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Art. 49 – Accatastamento di legna od altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

1. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le opportune cautele.

2. E' altresì vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 50 – Accensione di falò in cortili di privata abitazione e cantieri edili

1. Nei cortili di aziende e di private abitazioni nonché nei cantieri edili situati nell'intero territorio comunale è vietato accendere falò e simili di ogni materiale, ivi compresi scarti di giardinaggio e rifiuti domestici.

Art. 51 – Accensione di fuochi d'artificio, razzi, oggetti esplosivi

1. L'accensione di fuochi d'artificio, il lancio di razzi, l'innalzamento di aerostati con fiamme o in genere fare esplosioni o accensioni pericolose sono soggetti a specifica licenza rilasciata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S..

2. E' vietato sparare mortaretti in genere, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nelle piazze e nelle vie cittadine, fatta eccezione delle festività di Carnevale e Capodanno a condizione che gli stessi siano conformi alle vigenti normative e di libera vendita e che non diano luogo a situazioni di pericolo.

Art. 52 – Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

1. Il trasporto di vetri eccedenti deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.
2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari.
3. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele e delle apposite segnalazioni onde evitare danni alle persone.

Art. 53 – Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, fatto salva la sussistenza di diversa convenzione in merito, che si verifichi su pavimenti o griglie o telai di portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparata a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque segnalare l'episodio all'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 54 – Segnalazione e riparazioni in occasione di lavori edili

1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova o in caso di riadattamento e demolizione di edifici e simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento edilizio, nella limitrofa strada, se necessario, dovranno essere collocati, anche per la notte, gli opportuni ripari e segnalazioni, per tutta la durata dei lavori e sino all'ultimazione dei medesimi.
2. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; in modo da impedire la caduta di qualsiasi materiale sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito.
3. Dovranno, inoltre, essere osservate le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

Art. 55 – Materiale di demolizione

1. E' proibito collocare, gettare, disperdere sulla pubblica via o in luoghi aperti al pubblico, fatta eccezione per le aree a ciò autorizzate, sia da ponteggi di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

Art. 56 – Ripari a pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e simili, devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.

CAPO VI – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 57 – Custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali

1. Ogni animale deve essere custodito ed accudito in modo tale da evitare qualsiasi condizione di sofferenza o di stress all'animale stesso.
2. Il proprietario è tenuto a custodire gli animali con modalità tali da evitare che arrechino disturbo o molestia alle persone.
3. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue esigenze biologiche ed etologiche e alle sue necessità in funzione dell'età, della taglia e della razza della specie.
4. I locali, i box, i recinti adibiti alla custodia degli animali devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e d'igiene. Ogni animale custodito deve avere sempre a disposizione cibo e acqua fresca in quantità adeguata; gli alimenti devono essere idonei alla specie e somministrati con frequenza regolare, salvo diversa prescrizione del medico veterinario.
5. Il proprietario o detentore controlla con sufficiente frequenza lo stato di salute degli animali, gli ambienti in cui sono ospitati e le attrezzature ed elimina immediatamente eventuali cause che possano compromettere la salute e il benessere degli animali, prendendo adeguate misure di protezione.
6. Il proprietario o il detentore deve immediatamente consultare un medico veterinario in caso di animali malati, feriti o infestati da parassiti, sottoponendoli alle cure prescritte. Il proprietario o il

detentore deve fornire agli animali un adeguato ricovero che li protegga dal freddo, dal caldo e dalle avverse condizioni atmosferiche.

7. Gli animali non possono essere tenuti permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale, ma deve esser garantito il normale ciclo luce/buio in relazione alle esigenze etologiche della specie.

8. Le voliere per uccelli, salvo deroghe transitorie certificate dal medico veterinario per esigenze sanitarie, devono avere larghezza, lunghezza, altezza, tre volte superiori all'apertura alare del soggetto più grande presente nelle stesse.

9. E' vietato custodire i pesci in vasche di lunghezza, larghezza ed altezza inferiore a due volte la lunghezza del soggetto più grande presente nella stessa.

Art. 58 – Detenzione di cani

1. Fatti salvi motivi di ordine sanitario, non c'è limitazione numerica alla detenzione di cani. Il proprietario di animali deve assicurare agli stessi le condizioni di benessere e sanità, osservando le comuni norme di igiene generale.

2. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati deve prevedere uno spazio di adeguate dimensioni, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere dell'animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza.

3. I cani legati devono potersi muovere senza restare impigliati nell'attacco stesso.

4. L'allacciamento a nodo scorsoio è vietato.

5. I cani tenuti all'aperto devono disporre di un riparo coperto per almeno tre lati oltre il tetto o devono essere dotati di una cuccia di dimensioni adeguate alla mole dell'animale.

6. E' vietato esercitare pratiche di addestramento che esaltino l'aggressività nonché quelle che comportino l'utilizzo di strumenti di punizione che causino all'animale stress o sofferenza fisica.

7. E' vietato l'impiego dei collari con aculei interni, dei dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscano con sostanze chimiche, fatti salvi i fischietti di addestramento.

Art. 59 – Mantenimento dei cani

1. I cani, a tutela della incolumità pubblica, devono sempre essere condotti, salvo nelle aree loro espressamente destinate, al guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,5 metri. Il proprietario, in caso di necessità o su richiesta delle autorità competenti, è tenuto ad applicare al cane l'apposita museruola.

2. I cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o del detentore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. I proprietari sono responsabili sia civilmente che penalmente dei danni a persone, altri animali o cose ivi incluso il verde pubblico.

3. I cani tenuti per la guardia devono essere custoditi in modo da garantire la sicurezza ed evitare rischi d'aggressione a persone o altri animali. Nei luoghi e nei locali aperti al pubblico, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani devono essere tenuti nel rispetto di quanto previsto dal presente comma e secondo quanto stabilito dal secondo comma del precedente art. 63.

4. Nel caso sopraddetto, gli Agenti di Polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi danno o disturbo alle persone o ad altri animali da cortile o da compagnia.

5. Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato e affidato alle strutture di accoglienza canina. Sono a carico del proprietario tutte le spese di mantenimento, oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.

6. Tutti i cani devono essere identificati con dispositivo elettronico (microchip) e contestualmente iscritti all'anagrafe canina secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

7. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la

raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

8. I proprietari di cani o i detentori devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

9. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone diversamente abili, nelle aree dei parchi e giardini pubblici, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

10. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo.

11. È vietato trainare cani o altri animali al guinzaglio con qualsiasi veicolo motore.

12. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento di Polizia veterinaria) e le altre norme vigenti in materia.

Art. 60 – Detenzione di gatti

1. I gatti, ospitati in recinti e box, devono poter disporre di superfici minime non inferiori a 1,5 mq. per animale, più 0,5 mq per ogni altro esemplare custodito. Misure inferiori sono consentite unicamente per i gatti in degenza che devono essere sottoposti a cure veterinarie e durante il trasporto con gli appositi trasportini.

2. I recinti per gatti devono essere muniti di contenitori per gli escrementi e di un'ampia superficie di riposo, nonché oggetti per arrampicarsi e per limare gli artigli e altro materiale di arricchimento.

3. È vietato tenere i gatti in gabbia e legati con catene, corde, ecc..

Art. 61 – Detenzione di animali esotici

1. Chiunque detenga animali esotici deve essere in possesso dell'autorizzazione del Comune e di tutte le certificazioni e nulla osta rilasciati dalle Autorità competenti.

2. Gli animali esotici devono essere tenuti in condizioni tali che il ricovero e lo stato di benessere degli stessi siano adeguati alla specie.

Art. 62 – Protezione della fauna selvatica

1. Al di fuori dell'esercizio della caccia e della pesca, nei limiti e nei termini previsti dalle vigenti norme e regolamenti, su tutto il territorio comunale è fatto divieto di procurare danno, pericolo o molestie alla fauna selvatica, sia stanziale che migrante.

2. Chi detiene specie selvatiche, nel rispetto delle norme vigenti, deve averne cura e, in caso di trasporto, deve evitare situazioni di pericolo per le persone e altri animali.

3. Se tenuti in cattività gli animali selvatici devono poter disporre delle condizioni climatiche e ambientali consone alla specie.

4. È vietato detenere animali selvatici in catene.

Art. 63 – Esposizione di animali

1. Ferme restando le disposizioni previste dalla normativa sanitaria e di pubblica sicurezza, l'esposizione di animali può essere autorizzata nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) i locali e le attrezzature devono essere adeguati in relazione alla specie ed al numero degli animali da esporre o utilizzare e devono essere costruiti in modo che gli animali siano protetti dagli agenti atmosferici, dai disturbi provocati dai visitatori, dal rumore e dai gas di scarico dei veicoli a motore e deve essere prevista una zona di riposo nella quale possano rifugiarsi fuori dalla vista;

b) gli animali esposti devono poter disporre d'acqua e cibo che devono essere somministrati con regolarità, i recipienti devono essere non rovesciabili e di materiale tale da consentire facile pulizia, mentre i residui devono essere costantemente rimossi;

c) è vietato costringere alla convivenza nella stessa gabbia animali tra essi incompatibili.

Art. 64 – Spettacoli vietati

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, sono vietati gli spettacoli che causino agli animali stress, condizionamenti o che comportino sollecitazioni eccessive da parte del pubblico.
2. Sono vietati i combattimenti tra animali, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso o qualsiasi altra manifestazione simile.

Art. 65 – Utilizzo di animali

1. E' vietato esibire animali con cuccioli lattanti, da svezzare o animali comunque in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute o sofferenti.
2. E' vietato utilizzare animali vivi di qualsiasi specie come premio o regalo in ambito di manifestazioni, fiere, mostre, esposizioni, parchi di divertimento o altre attività dello spettacolo.

Art. 66 – Vendita di animali

1. Il commercio di ogni specie animale, ittiche comprese, deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli stessi.
2. I prodotti della pesca destinati ad essere immessi vivi sul mercato devono essere tenuti costantemente nelle condizioni idonee alla loro sopravvivenza e ove necessario immersi in vasche munite di ossigenatore.

Art. 67 – Pratiche vietate

1. Oltre le pratiche non consentite di cui agli articoli precedenti, è vietato:
 - a) mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative;
 - b) tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
 - c) somministrare cibo o bevande ai volatili in libertà;
 - d) tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
 - e) detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto o di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori;
 - f) addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti o angusti o poveri di stimoli che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
 - g) addestrare animali appartenenti a specie selvatiche;
 - h) colorare o vendere animali colorati artificialmente;
 - i) trasportare o detenere animali, anche temporaneamente, chiusi nei cofani posteriori delle auto;
 - j) trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
 - k) condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento;
 - l) lasciare sotto il sole animali chiusi in veicoli o rimorchi;
 - m) abbandonare gli animali;
 - n) effettuare qualsiasi forma di abbattimento o macellazione rituale in luoghi non autorizzati dalle autorità competenti e che non sia preceduta da un preventivo stordimento dell'animale, in modo da poterne ridurre al minimo il dolore e la sofferenza.

Art. 68 – Obbligo di soccorso in caso di incidenti stradali

1. In caso di incidente stradale da cui derivi danno a uno o più animali vige l'obbligo, da parte di chi ha determinato l'incidente, di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

Art. 69 – Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali domestici su mezzi di servizio pubblico è consentito nel rispetto del regolamento adottato dal soggetto che esercita il servizio.

Art. 70 – Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza in situazioni e circostanze eccezionali può disporre, sentite le Autorità competenti, misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

Art. 71 – Animali pericolosi

1. Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non possono essere introdotti in città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga, evitare pericoli e danni alle persone e/o cose e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere il luogo di destinazione.

2. Gli animali pericolosi dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

CAPO VII – ESERCIZI PUBBLICI E ATTIVITA' COMMERCIALI IN FORMA FISSA ED ITINERANTE

Art. 72 – Attività commerciali

1. Per l'esercizio del commercio fisso e su aree pubbliche, si richiamano le vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché il Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

2. Per la tutela igienico-sanitaria si applicano la normativa vigente in materia e, in particolare, le norme contenute nel Regolamento locale d'igiene.

Art. 73 – Commercio in forma itinerante

1. I soggetti abilitati al commercio itinerante, ai sensi della normativa di settore vigente, possono sostare in un determinato punto non oltre il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e comunque non superiore a novanta minuti.

2. E' vietato agli operatori del commercio su aree pubbliche, esercitare l'attività in forma itinerante nelle seguenti aree del territorio e precisamente:

- a) nel raggio di 500 metri dai mercati e dalle fiere nelle giornate di svolgimento dei medesimi;
- b) nel parcheggio e all'ingresso del cimitero;
- c) all'ingresso delle scuole di qualsiasi ordine e grado o asili;
- d) nelle immediate vicinanze dell'ingresso del Santuario della Madonna Assunta di Chiesa Alta.

Art. 74 – Pubblici esercizi

1. In materia di pubblici esercizi si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente, oltre alle prescrizioni contenute negli specifici strumenti comunali.

2. Per la tutela igienico-sanitaria si applicano le norme previste dalle disposizioni vigenti ed in particolare quelle contenute nel Regolamento locale d'igiene.

3. I pubblici esercizi devono essere tenuti costantemente puliti e sufficientemente illuminati nelle ore in cui sono aperti al pubblico e devono rispondere ai requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Sempre nel rispetto delle disposizioni contenute negli specifici strumenti comunali, la somministrazione su area esterna pubblica o privata in uso pubblico è soggetta alla procedura prevista dalla legge.

5. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo devono essere dotati di servizi igienici da tenersi costantemente puliti e a disposizione di ogni visitatore che ne faccia richiesta.

Art. 75 – Insegne e informazioni commerciali

1. Tutte le informazioni esposte agli utenti devono sempre essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni ancorché non in lingua italiana qualora divenute di uso comune.

Art. 76 – Pertinenze ed aree esterne agli esercizi commerciali

1. E' vietato l'abbandono per strada di bottiglie o altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili segnatamente nelle vicinanze dei pubblici esercizi; i gestori sono tenuti nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.

2. I gestori degli esercizi sono tenuti, alla chiusura degli stessi, ad asportare bottiglie, bicchieri, piatti, contenitori o imballaggi di alimenti in genere e i residui di consumazioni dal suolo pubblico dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze, nonché di ricoverare i contenitori per la raccolta, qualora mobili, all'interno dell'esercizio.

Art. 77 – Orari degli esercizi

1. Gli orari degli esercizi di commercio su aree pubbliche, delle attività di vendita al dettaglio, vicinato, medie e grandi strutture, oltre che degli esercizi pubblici sono stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza. E' fatto obbligo a ciascun esercente ed operatore di rispettare tali orari.

Art. 78 – Vetrine espositive

1. L'apertura di una vetrina espositiva di merci è soggetta a previa comunicazione dell'interessato all'area Commercio, che deve contenere le indicazioni relative a:

- a) iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio;
- b) precisa ubicazione dei locali;
- c) titolo di possesso dei locali;
- d) tipologia della merce e superficie occupata.

2. Alle vetrine espositive deve essere vietato l'accesso al pubblico ed è fatto divieto di svolgere attività di vendita all'interno dei locali oggetto di esposizione.

Art. 79 – Obblighi per i titolari di attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi

1. E' proibito ai titolari di negozi, di pubblici esercizi, attività artigianali o commercianti itineranti (gastronomie, gelaterie, pizzerie al trancio, ecc.) di versare sui marciapiedi e sulle vie le immondizie ed i rifiuti provenienti dalla loro attività.

2. Gli esercenti di cui al comma precedente sono tenuti a mantenere pulita l'area circostante l'ingresso dei loro locali, anche se trattasi di marciapiede di pubblico passaggio.

Art. 80 – Limitazione all'apertura di esercizi commerciali per la vendita di prodotti per soli adulti

1. Non è consentita l'apertura di esercizi commerciali destinati alla commercializzazione di prodotti per soli adulti ubicati a meno di 500 metri da luoghi di culto, oratori, scuole di ogni ordine e grado pubbliche o private, asili e parchi giochi.

2. La distanza di cui al comma 1 è relativa al percorso pedonale più breve che separi i luoghi ivi indicati dall'attività commerciale considerata.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 81 – Esercizio di mestieri girovaghi

1. Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, se prima non sia stata rilasciata dall’Autorità comunale la prescritta licenza.
2. E’ vietato l’esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.
3. A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati, in ogni caso, è vietato di importunare i passanti con l’offerta di merci o di servizi e di richiamare l’attenzione con grida o schiamazzi.

Art. 82 – Suonatori ambulanti e cantanti

1. I suonatori ambulanti e cantanti, non possono suonare e cantare al di fuori di scuole o asili, luoghi di culto, uffici pubblici od altri luoghi dove possano costituire disturbo per chi lavora, studia o è ammalato, se non preventivamente autorizzati.
2. Non possono soffermarsi nel medesimo posto per più di trenta minuti e sostare successivamente a meno di 30 metri dalla sosta precedente, salvo diversa disposizione autorizzatoria.

CAPO IX – MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 83 – Cortei funebri

1. I cortei funebri, muovendo dall’abitazione dell’estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l’itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell’Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 84 – Processioni e manifestazioni

1. Le processioni o altre manifestazioni civili e religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari concordati con l’Ufficio di Polizia Locale ed essere preventivamente autorizzate.

CAPO X – SANZIONI

Art. 85 – Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comportano l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura fissata dall’art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, salvo che la legge non preveda una diversa sanzione.
2. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
3. E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 1 della citata legge 689/1981. Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 16, per le violazioni ai Regolamenti ed alle ordinanze comunali, la Giunta, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma. Pertanto, in caso di esercizio di tale facoltà, al presente Regolamento verranno allegate le relative Deliberazioni di Giunta Comunale.
4. Nella determinazione della sanzione amministrativa, in sede di ordinanza–ingiunzione, tra il limite minimo ed il limite massimo, si avrà riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore ed alle sue condizioni economiche.

5. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Agenti di Polizia Locale, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

6. Le Autorità competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della L. 689/1981 e ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della medesima legge sono:

- il Responsabile dell'area Commercio e quello della Polizia Locale, per le violazioni in materia di commercio, pubblici esercizi e polizia amministrativa;

- il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, per tutte le altre violazioni previste nel presente Regolamento.

7. Contro l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione avanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, individuato ai sensi dell'art. 22bis della L. 689/1981, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 86 – Sequestro e confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che costituiscono il provento dell'attività illecita

1. I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria e nei casi previsti dalla legge.

2. L'Autorità comunale potrà disporre la confisca amministrativa delle cose e/o animali che servirono o furono destinate a commettere la violazione e dovrà disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano ad una delle persone obbligate per l'infrazione.

3. Per i soggetti senza fissa dimora, irreperibili e per coloro per i quali non sia stato possibile accertare la residenza anagrafica, trascorso il termine di sessanta giorni dalla data del sequestro, risultante da apposito verbale, e senza che sia stata presentata opposizione, l'Autorità comunale, nell'ordinare la confisca amministrativa, disporrà la distruzione della merce posta sotto sequestro, mediante conferimento verbalizzato a forno inceneritore.

4. Per i soggetti per i quali è possibile accertare la residenza anagrafica, l'Autorità comunale, nell'ordinare la confisca amministrativa, disporrà la distruzione della merce posta sotto sequestro, mediante conferimento verbalizzato a forno inceneritore. L'ordinanza che dispone la confisca diviene esecutiva decorso il termine per proporre opposizione o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

5. E' sempre disposta, altresì, la confisca amministrativa delle merci abbandonate da ignoti su suolo pubblico dediti al commercio abusivo su aree pubbliche e non reclamate, decorsi sessanta giorni dal rinvenimento risultante da apposito verbale.

6. Per le violazioni in materia di rifiuti, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 87 – Sospensione dei titoli autorizzativi

1. Independentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, nei confronti del trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà disposta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione del Comune nei casi seguenti:

a) per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;

b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;

c) per morosità del pagamento di quanto dovuto dal titolare in dipendenza della concessione.

2. La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di trenta giorni.

CAPO XI – ENTRATA IN VIGORE

Art. 88 – Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i Regolamenti riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.